



Bruxelles, 19.12.2012
COM(2012) 779 final

2012/0362 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

RELAZIONE

1. La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (di seguito: “la convenzione”) è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 96/88/CE¹ del Consiglio fino al 30 giugno 1998 e da allora prorogata regolarmente. Prorogata per l’ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2011, la convenzione resta in vigore fino al 30 giugno 2013.
2. Un’ulteriore proroga di due anni della convenzione è nell’interesse dell’Unione.
3. La proroga della convenzione comporta la proroga del contributo dell’UE al bilancio amministrativo del Consiglio internazionale dei cereali, che copre sia la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 sia la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999. Tale contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio dell’UE (accordi internazionali in materia di agricoltura).
4. Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l’autorizzazione affinché la Commissione, a nome dell’Unione, possa votare in seno al Consiglio internazionale dei cereali a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali fino al 30 giugno 2015.

¹ G U L 21 del 27.1.1996, pag. 47.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 96/88/CE² del Consiglio ed è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. Prorogata per l'ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2011, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2013. Un'ulteriore proroga è nell'interesse dell'Unione. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta l'Unione in seno al Consiglio internazionale dei cereali, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dei cereali.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

² GUL 21 del 27.1.1996, pag. 47.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore interessato: Agricoltura e sviluppo rurale

Attività: Aspetti internazionali del settore Agricoltura e sviluppo rurale

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEI CEREALI DEL 1995

1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE:

Rubrica 4 – L'UE come partner mondiale

05 06 01: Accordi internazionali in materia di agricoltura

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (stanziamenti operativi): 0,833 milioni di EUR

2.2. Periodo di applicazione: dall'1.7.2013 al 30.6.2015

2.3. Stima globale pluriennale delle spese (milioni di EUR), subordinata all'approvazione del bilancio 2014 e 2015 da parte dell'autorità di bilancio

	2013/14	2014/15	Totale
Impegni	0,406	0,427	0,833
Pagamenti	0,406	0,427	0,833

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura).

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
Spese obblig.	Dissoc.	NO	NO	NO	4 L'UE come partner mondiale

4. BASE GIURIDICA

Articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

Data la sua rilevanza economica, soprattutto nel settore agricolo, è necessario che l'UE sia rappresentata negli accordi agricoli internazionali, che costituiscono un mezzo importante per seguire gli sviluppi mondiali e difendere gli interessi dell'Unione relativamente ai prodotti considerati.

Il versamento dei contributi di membro da parte dell'UE al Consiglio internazionale dei cereali (International Grains Council – IGC) consente di raggiungere gli obiettivi degli accordi internazionali. L'IGC, cui compete la gestione della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 e della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, promuove gli obiettivi di detti accordi, quali la cooperazione internazionale, lo scambio di dati statistici, le previsioni sulle tendenze del mercato, ecc., e, per la convenzione sull'aiuto alimentare, garantisce ai paesi in via di sviluppo un importo minimo di aiuto alimentare da parte dell'Unione europea. È pertanto nell'interesse dell'UE partecipare a tali convenzioni.

L'UE è tenuta a versare i contributi di membro, fissati su base annua, fintanto che rimane membro di dette convenzioni.

È evidente che se l'UE dovesse svolgere per proprio conto le attività svolte dall'IGC, il costo complessivo dell'operazione sarebbe di gran lunga superiore al costo dei contributi versati in qualità di membro.

5.2. Azioni previste e modalità di intervento di bilancio

I contributi di membro sono versati dall'UE su base annua per quanto concerne il Consiglio internazionale dei cereali e sono dovuti finché l'UE rimane parte contraente delle convenzioni.

La Commissione europea partecipa attivamente alle attività dell'IGC e beneficia pienamente dei vantaggi risultanti dalla sua partecipazione.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sugli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno (fino a 3 decimali): 0,833 milioni di EUR per il biennio – 0,406 per il 2013/2014 e 0,427 per il 2014/2015.

6.2. Calcolo

Le spese connesse all'applicazione delle due convenzioni sono coperte dai contributi annuali di tutti i membri della convenzione sul commercio dei cereali.

Il contributo di un paese membro è stabilito in proporzione al numero di voti attribuiti al membro interessato e alla sua importanza sul mercato internazionale.

Dei 2 000 voti che conta globalmente la convenzione sul commercio dei cereali, si stima che 380 saranno assegnati all'Unione europea per il 2013/2014 e per il 2014/15. Il costo stimato per voto per il 2013/2014 è pari a 1 070 EUR, che corrisponde a un contributo UE di 0,406 milioni di EUR. Per il 2014/2015, tenendo conto dell'adeguamento del prezzo per voto, il costo stimato è di 0,427 milioni di EUR. Questi importi includono già un aumento del margine di sicurezza del 10%

(tassi di cambio, cambiamenti imprevisi nell'ambito dell'organizzazione, ecc.). Per i calcoli è stato stimato un tasso di cambio di 1,25 EUR = 1 GBP.

7. INCIDENZA SU PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione usando risorse esistenti		Totale	Descrizione delle mansioni inerenti all'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A	0,2	–	0,2	<i>Preparazione per la partecipazione e il seguito riservato alle riunioni dell'IGC</i>
	B	0,1	–	0,1	
	C	–	–	–	
Altre risorse umane		–	–	–	
Totale		0,3	–	0,3	

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di risorse umane	Importo in EUR	Metodo di calcolo
Funzionari Agenti temporanei	36 600	0,3 x 122 000
Altre risorse umane		
Totale	36 600	

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

I servizi della Commissione parteciperanno attivamente alle varie riunioni dell'IGC (comitati amministrativi, riunione del Consiglio), che sono gli organi direttivi dell'organizzazione responsabili della fissazione dei contributi di bilancio.

Le relazioni su dette riunioni e sulle decisioni adottate in tale contesto vengono pubblicate e sono accessibili ai membri.

9. MISURE ANTIFRODE

L'esecuzione e il controllo dei contributi UE sono verificati in conformità alle norme previste dall'IGC.

Le modalità specifiche di revisione contabile e di controllo sono fissate nella base giuridica dell'organizzazione internazionale in questione.

I conti di tale organizzazione sono certificati da un revisore contabile esterno indipendente. La certificazione è trasmessa all'organismo competente dell'IGC per approvazione e successiva pubblicazione.